

**Atto n. 30/06**

**PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI  
NUOVI FORNITORI DI ULTIMA ISTANZA**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239/04

15 novembre 2006

## Indice

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>4</b>
<b>1.1</b>	<b>Finalità</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI FORNITORE DI ULTIMA ISTANZA</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ULTIMA ISTANZA</b> .....	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>LA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI DI ULTIMA ISTANZA</b> .....	<b>9</b>
<b>4.1</b>	<b>Disposizioni generali</b> .....	<b>9</b>
<b>4.2</b>	<b>Oggetto della procedura ad evidenza pubblica</b> .....	<b>9</b>
<b>4.3</b>	<b>Obblighi del fornitore di ultima istanza</b> .....	<b>10</b>
<b>4.4</b>	<b>Requisiti di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica</b> .....	<b>12</b>
<b>4.5</b>	<b>Modalità di svolgimento della procedura ad evidenza pubblica</b> .....	<b>12</b>
<i>4.5.1</i>	<i>Modalità di presentazione delle istanze</i> .....	<i>12</i>
<i>4.5.2</i>	<i>Modalità di selezione dei fornitori di ultima istanza</i> .....	<i>13</i>
<i>4.5.3</i>	<i>Modalità di pubblicazione degli esiti della procedura ad evidenza pubblica</i> .....	<i>13</i>
<b>5</b>	<b>LE GARANZIE BANCARIE</b> .....	<b>14</b>

## *Premessa*

*Il presente documento per la consultazione illustra le proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ai fini dell'adozione di provvedimenti in materia di procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi fornitori di ultima istanza ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239/04.*

*Il processo di consultazione è svolto nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità con deliberazione 15 novembre 2006, n.248/06.*

*Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni e proposte in merito agli argomenti della consultazione.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le osservazioni e le proposte, entro e non oltre il 30 novembre 2006. Coloro che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate e, pertanto, sottratte ad eventuali richieste di accesso agli atti.*

***Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: posta, fax o e-mail.***

*Autorità per l'energia elettrica e il gas  
Direzione gas  
piazza Cavour 5 – 20121 Milano  
tel.: 02-65.565.284  
fax: 02-65.565.266  
e-mail: [gas@autorita.energia.it](mailto:gas@autorita.energia.it)  
sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)*

## 1 Introduzione

### 1.1 Finalità

Con il presente documento per la consultazione, l’Autorità si propone di consultare i soggetti interessati allo scopo di effettuare una procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione dei nuovi fornitori di ultima istanza così come previsto dall’articolo 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004 n. 239/04 (di seguito: legge n.239/04)<sup>1</sup>.

Ai sensi del suddetto articolo, il fornitore di ultima istanza deve assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti finali allacciati alla rete con consumi inferiori o pari a 200.000 standard metri cubi annui che, tra l’altro, sono privi (anche temporaneamente) di un fornitore.

## 2 Il quadro normativo di riferimento in materia di fornitore di ultima istanza

L’articolo 3, comma 3, della Direttiva 2003/55/CE<sup>2</sup> ha previsto che “Gli Stati membri adottano le misure appropriate per tutelare i clienti finali e garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un’adeguata protezione, comprendente misure idonee a permettere loro di evitare l’interruzione delle forniture. [...] Gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza per i clienti allacciati alla rete del gas. Essi garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie.[...]”.

Tuttavia la Direttiva in parola non include “il fornitore di ultima istanza” tra le definizioni di cui all’articolo 2 né lo dettaglia ulteriormente.

Il decreto del Ministro delle attività produttive 12 febbraio 2004<sup>3</sup> (di seguito: decreto ministeriale 12 febbraio 2004) ha stabilito, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 (di seguito decreto legislativo n. 164/00)<sup>4</sup>

- “[...] in via transitoria le modalità in base alle quali è svolta una procedura a evidenza pubblica per l’individuazione, per ogni singola area di prelievo connessa alla rete nazionale dei gasdotti, di un soggetto fornitore di ultima istanza di gas naturale, al fine di assicurare la continuità di approvvigionamento di gas naturale ai clienti finali con consumi non superiori a 200.000 metri cubi di gas all’anno che, per motivi

---

<sup>1</sup> Legge 23 agosto 2004, n. 239/04, "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia".

<sup>2</sup> Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che abroga la Direttiva 98/30/CE.

<sup>3</sup> Decreto ministeriale per l’individuazione dei fornitori di ultima istanza.

<sup>4</sup> L’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00 stabilisce che “Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato provvede alla sicurezza, all’economicità e alla programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante specifici indirizzi con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas.

indipendenti dalla loro volontà, risultano sprovvisti di un soggetto venditore del gas autorizzato dal Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Decreto legislativo n.164 del 2000”;

- gli obblighi del fornitore di ultima istanza tra cui:
  - il vincolo di “[...] svolgere il servizio di vendita di gas naturale a tutti i clienti finali, con consumi non superiori a 200.000 metri cubi di gas all’anno, di quella determinata area di prelievo, che risultino transitoriamente privi di un fornitore, per ragioni indipendenti dalla loro volontà.”
  - l’applicazione delle condizioni stabilite dall’Autorità con le deliberazioni n. 12 dicembre 2002, n. 207/02 e 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: delibera n. 138/03);
- le modalità per l’effettuazione di tale fornitura con particolare riferimento alla procedura di subentro.

Tale disciplina è stata adottata anche al fine di non concedere ulteriori proroghe di autorizzazione alla vendita in via eccezionale alle aziende di distribuzione che non avevano ancora perfezionato (malgrado i tre anni e mezzo a disposizione) gli adempimenti necessari per la separazione societaria fra attività di vendita e distribuzione così come previsto dall’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 164/00, garantendo al contempo la fornitura ai clienti finali oggetto di tutela forniti dalle suddette aziende.

Con il decreto direttoriale 31 maggio 2004, il Ministero della attività produttive ha pubblicato l’elenco delle imprese selezionate per il compito di fornitore di ultima istanza per ciascuna area di prelievo connessa alla rete nazionale di gasdotti in esito alla procedura ad evidenza pubblica prevista dal decreto ministeriale 12 febbraio 2004; tali imprese hanno assunto la responsabilità individuata a partire dall’1 luglio 2004<sup>5</sup>.

Successivamente, l’articolo 1, commi 46 e 47, della legge n. 239/04 ha previsto, tra l’altro, che

- “[...] al fine di assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti finali allacciati alla rete, con consumi inferiori o pari a 200.000 standard metri cubi annui, che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore o che risiedono in aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell’offerta di gas, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede a individuare, mediante procedure a evidenza pubblica, una o più imprese di vendita del gas che si impegnino ad effettuare detta fornitura nelle indicate aree geografiche”;
- la fornitura di gas naturale di cui al punto precedente è effettuata a condizioni di mercato dalle imprese individuate in base ad indirizzi stabiliti dal Ministro delle attività produttive sentito il parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

---

<sup>5</sup> All’uopo è stata nominata una Commissione preposta all’esame delle domande delle imprese relative alla procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del fornitore di ultima istanza. Tale Commissione, cui hanno partecipato anche funzionari dell’Autorità, al termine della procedura ha redatto le relative graduatorie in base ai criteri stabiliti dal decreto ministeriale 12 febbraio 2004. Le imprese individuate hanno confermato su richiesta del Ministero delle attività produttive l’accettazione a svolgere le funzioni di fornitore di ultima istanza.

In considerazione di quanto previsto dal decreto ministeriale 12 febbraio 2004 e dalla legge n. 239/04, l'Autorità ha ritenuto che, prima di provvedere alla individuazione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una o più imprese di vendita del gas che si impegnino ad effettuare la fornitura di ultima istanza secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 46, della sopramenzionata legge, fosse opportuno attendere la definizione da parte del Ministro delle attività produttive degli indirizzi in base ai quali detti fornitori dovessero svolgere l'attività di fornitura ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della medesima legge n. 239/04.

Nelle more della definizione di tali indirizzi da parte del Ministero delle attività produttive e comunque sino all'esito delle predette procedure ad evidenza pubblica hanno continuato ad operare in qualità di fornitori di ultima istanza le imprese nominate con il decreto direttoriale 31 maggio 2004<sup>6</sup>.

Nel mese di settembre 2006 le imprese di trasporto hanno segnalato al Ministero dello sviluppo economico (già Ministero delle attività produttive) che per alcuni punti di riconsegna relativi a reti di distribuzione non era assicurato l'approvvigionamento di gas naturale ai clienti finali con consumi inferiori a 200.000 metri cubi all'anno, in quanto i relativi fornitori non avevano provveduto ad acquisire la necessaria capacità di trasporto. A fronte della concreta possibilità che dall'1 ottobre 2006 si potesse verificare "una mancanza di continuità contrattuale" delle forniture di gas naturale ai clienti finali connessi ad alcune reti di distribuzione o con consumi inferiori a 200.000 metri cubi l'anno, la Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie (di seguito: DGERM) del Ministero dello sviluppo economico ha avviato, in data 19 settembre 2006, una verifica sulla effettiva possibilità e disponibilità delle imprese a suo tempo individuate con il decreto direttoriale 31 maggio 2004 come fornitori di ultima istanza, di svolgere tale funzione.

A seguito dell'esito sostanzialmente negativo della verifica condotta dalla DGERM<sup>7</sup> il Ministero dello sviluppo economico con decreto 29 settembre 2006<sup>8</sup>

- ha adottato, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, misure transitorie a tutela della sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale ai clienti finali con consumi inferiori a 200.000 metri cubi all'anno: nella fattispecie è stato introdotto, in via transitoria, il grossista fornitore di ultima istanza identificato nel soggetto che, per ciascuna area di prelievo, nell'anno termico 2005-2006 è risultato titolare della maggiore capacità di trasporto complessiva ai punti di

---

<sup>6</sup> Si veda la Comunicazione dell'Autorità del 12 novembre 2004.

<sup>7</sup> 16 dei 17 fornitori hanno dichiarato l'impossibilità di svolgere tale compito per la difficoltà di reperire ulteriori volumi di gas per il mercato civile, anche in considerazione dell'attuale livello dei prezzi del gas, nonché di avere un quadro definito dei volumi necessari, in considerazione dell'esistenza di numerosi punti di riconsegna condivisi con richieste parziali di capacità.

<sup>8</sup> Decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 settembre 2006, recante "Misure transitorie a tutela della sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale ai clienti finali con consumi inferiori a 200.000 mc annui" sul cui schema l'Autorità, a fronte di possibili situazioni di mancanza di continuità contrattuale delle forniture di gas, ha espresso con deliberazione 28 settembre 2006, n. 212/06, parere favorevole ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge n. 239/04.

riconsegna delle stesse aree di prelievo<sup>9</sup>; tale fornitore grossista è tenuto ad approvvigionare transitoriamente le imprese di vendita che ne hanno fatto richiesta con riferimento ai volumi di gas necessari a soddisfare il fabbisogno dei clienti finali connessi a reti di distribuzione (ad eccezione dei clienti finali con consumi di tipo industriale o termoelettrico superiori nell'anno termico 2005-2006 a 200.000 metri cubi), o dei clienti finali con consumi inferiori a 200.000 metri cubi annui, per i quali le stesse imprese non disponevano di sufficienti volumi di gas, secondo le modalità previste dal decreto stesso;

- ha emanato una serie di indirizzi all'Autorità per lo sviluppo delle procedure ad evidenza pubblica da effettuare ai sensi della legge n. 239/04 al fine di individuare i nuovi fornitori di ultima istanza.

Nella fattispecie, il sopraccitato decreto ha stabilito

- a) i criteri che l'Autorità deve adottare nell'effettuazione delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi fornitori di ultima istanza (si veda il successivo paragrafo 4),
- b) che le sopramenzionate procedure ad evidenza pubblica siano avviate entro un termine non superiore a 40 (quaranta) giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, cioè entro il 27 novembre p.v.,
- c) che in prima applicazione i fornitori di ultima istanza individuati mediante le procedure ad evidenza pubblica cessino tali funzioni al 30 settembre 2007,
- d) che le stesse procedure vengano utilizzate per individuare i fornitori di ultima istanza per i successivi anni termici,
- e) che i riferimenti dei fornitori di ultima istanza individuati mediante le procedure ad evidenza pubblica in parola e le date di decorrenza dello svolgimento delle relative funzioni siano pubblicate nel sito internet dell'Autorità.

Si evidenzia quindi come molte scelte in merito all'individuazione dei fornitori di ultima istanza e alle modalità di svolgimento delle loro funzioni siano già state ben delineate sia dalla legge n. 239/04 sia dal decreto ministeriale 29 settembre 2006.

- ha stabilito le modalità per lo svolgimento delle funzioni di fornitore di ultima istanza.

L'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale 29 settembre 2006 stabilisce inoltre che i fornitori di ultima istanza sono tenuti a prestare garanzie bancarie in caso di mancato assolvimento dell'incarico, o di svolgimento dello stesso in difformità alle disposizioni del medesimo decreto, in misura e modalità stabilite dall'Autorità.

Infine, l'articolo 5 del sopramenzionato decreto ha stabilito che con successivo provvedimento si individueranno le modalità per l'individuazione e lo svolgimento delle attività di fornitura di gas naturale nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale del gas, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge n. 239/04.

---

<sup>9</sup> La società ENI è stata individuata, secondo le modalità previste all'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 29 settembre 2006, quale fornitore grossista di ultima istanza per tutte le aree di prelievo.

### 3 Il servizio di fornitura di ultima istanza

L'articolo 3, comma 3, della Direttiva 2003/55/CE ha previsto, come sopra ricordato, la designazione di un fornitore di ultima istanza per tutelare i clienti finali, in particolare quelli più vulnerabili, garantendogli una maggiore tutela anche per il tramite di misure idonee a permettere loro di evitare eventuali interruzioni delle forniture. La designazione di un fornitore di ultima istanza (così come previsto anche dalla legge n. 239/04) per i clienti allacciati alla rete del gas rientra pertanto in tale previsione, assicurando ai clienti adeguata protezione al fine di evitare che, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, si possano verificare casi in cui i medesimi rimangano senza forniture di gas. Si ritiene pertanto necessario distinguere, in sede di definizione delle fattispecie in cui il fornitore di ultima istanza è chiamato ad operare, tra:

- situazioni di clienti che sono temporaneamente privi di forniture;
- situazioni relative alla sicurezza degli approvvigionamenti nazionali le quali non possono essere affidate a singole imprese ma richiedono l'intervento del Ministero competente in materia.

Il servizio di fornitura di ultima istanza viene pertanto istituito allo scopo di garantire la fornitura di gas in tutte quelle situazioni di criticità in cui il cliente finale può, suo malgrado, trovarsi per mancanza di un fornitore, ad esclusione delle situazioni concernenti la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali che esulerebbero dai compiti qui considerati.

Per maggior completezza espositiva, tra le possibili situazioni di criticità per il cliente finale nelle quali si prefigura l'impossibilità di passare immediatamente ad altro venditore e quindi la necessità di ricorrere ad un fornitore di ultima istanza, si possono annoverare i seguenti casi:

- 1) il venditore scelto nel mercato libero dichiara fallimento;
- 2) il venditore interrompe la propria attività, ad esempio:
  - a) focalizzando la propria strategia di vendita su altre tipologie di clientela,
  - b) decidendo di uscire da un segmento specifico di vendita di gas,
  - c) riducendo il perimetro dei clienti forniti;
- 3) il venditore scelto sul mercato libero decide di non rifornire più alcuni specifici clienti finali; in questa fattispecie potrebbero rientrare le situazioni di clienti morosi purché vengano rispettate le condizioni descritte nel prossimo paragrafo;
- 4) ai sensi del Codice di rete tipo della distribuzione del gas naturale, approvato con deliberazione 6 giugno 2006, n. 108/06, il rapporto contrattuale tra impresa di distribuzione ed esercente l'attività di vendita si risolve per inadempimento di quest'ultimo;
- 5) al venditore scelto dai clienti finali sul mercato libero viene revocata l'autorizzazione alla vendita poiché non adempie alle disposizioni previste dal decreto legislativo n.164/00 oppure vengono a mancare i requisiti previsti dal

decreto del Ministro delle attività produttive 24 giugno 2002<sup>10</sup> (di seguito: decreto ministeriale 24 giugno 2002).

*Punto di discussione n.1.: Si ritiene opportuna la distinzione tra attività demandate al fornitore di ultima istanza per assicurare la continuità delle forniture ai clienti finali, nei casi sopra elencati, rispetto al più generale problema della sicurezza delle forniture?*

*Punto di discussione n.2.: Si ritiene esaustivo l'elenco proposto delle possibili situazioni di criticità di fornitura per i clienti finali? Quali altri casi eventualmente si propongono?*

*Punto di discussione n.3.: Si ritiene opportuno escludere alcune delle situazioni di criticità elencate dall'ambito di applicazione del fornitore di ultima istanza sopra descritto? Se sì, quali fattispecie?*

#### **4 La procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza**

Il decreto ministeriale 29 settembre 2006 ha fornito gli indirizzi per l'effettuazione delle procedure ad evidenza pubblica al fine di individuare i nuovi fornitori di ultima istanza.

Nella fattispecie il sopramenzionato decreto ha definito, tra l'altro:

- criteri per l'individuazione del fornitore disposto ad offrire il servizio per più aree di prelievo, privilegiando di conseguenza la riduzione del numero di soggetti a cui affidare tale compito;
- alcuni requisiti richiesti alle imprese di vendita per poter partecipare alla procedura ad evidenza pubblica, quali l'operatività nel mercato europeo e il possesso di determinate caratteristiche dimensionali in termini sia di volumi di gas naturale forniti sia di quantitativi contrattualizzati;
- la tipologia di offerte che debbono caratterizzare la procedura (variazioni rispetto al costo della materia prima gas).

Sulla base dei criteri sopraesposti si intende adottare per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza il seguente schema di procedura ad evidenza pubblica.

##### **4.1 Disposizioni generali**

La suddetta procedura deve soddisfare requisiti di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

##### **4.2 Oggetto della procedura ad evidenza pubblica**

La procedura è finalizzata ad individuare uno o più fornitori di ultima istanza ai quali viene assegnato il compito di subentrare

---

<sup>10</sup> Decreto del Ministro delle attività produttive 24 giugno 2002, recante "Criteri di rilascio dell'autorizzazione alla vendita ai clienti finali di gas naturale".

- nelle forniture nei casi di cui al precedente paragrafo 3; si prevede che l'obbligo di fornire clienti morosi rimasti senza venditore sia subordinato al rilascio al fornitore di ultima istanza di una caparra pari a 30 (trenta) giorni di fornitura e al pagamento da parte del suddetto cliente delle fatture insolute nonché di eventuali oneri;
- in prima applicazione nelle forniture di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 29 settembre 2006, l'Autorità provvederà a pubblicare, per ciascuna area di prelievo, i profili di prelievo mensili relativi alle suddette forniture. I volumi potranno subire variazioni al ribasso fino alla pubblicazione dei soggetti individuati come fornitori di ultima istanza tenuto conto della facoltà per le imprese di vendita approvvigionate dal fornitore grossista di ultima istanza, di stabilire, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, un contratto di fornitura con altro fornitore, così come previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 29 settembre 2006.

Al fine di individuare il fornitore di ultima istanza per più aree di prelievo, secondo il criterio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 29 settembre 2006, vengono individuate le seguenti 5 (cinque) macroaree di prelievo risultanti dall'aggregazione delle aree di prelievo connesse ai punti di uscita della rete nazionale dei gasdotti, in base ad un criterio di contiguità:

1. Nord Piemontese (E1), Sud Piemontese e Liguria (E2);
2. Lombardo orientale (C ) Lombardo occidentale (D);
3. Friuli-Venezia-Giulia (A), Trentino Alto Adige e Veneto (B), Basso Veneto (G);
4. Emilia e Liguria (F), Romagna (I), Toscana e Lazio (H), Umbria e Marche (L);
5. Lazio (N), Marche e Abruzzo (M), Basilicata e Puglia (O), Campania (P), Calabria (Q) e Sicilia (R )

Punto di discussione n.4.: *Si condivide la modalità di fornitura prevista per i clienti morosi?*

Punto di discussione n.5.: *Si condivide la previsione di un'unica procedura a evidenza pubblica che contempra sia le fattispecie generali descritte al paragrafo 3 sia, in prima applicazione, i volumi forniti ai clienti i cui venditori sono attualmente approvvigionati dal fornitore grossista di ultima istanza? Eventualmente cosa si propone in alternativa? Si ritengono necessarie ulteriori specificazioni?*

Punto di discussione n.6.: *Si condivide la composizione delle 5 (cinque) macroaree di prelievo individuate? Eventualmente cosa si propone in alternativa?*

### **4.3 Obblighi del fornitore di ultima istanza**

I fornitori di ultima istanza nel corso della durata del loro incarico, sono tenuti a fornire gas naturale ai clienti finali sopra individuati alle condizioni e secondo le modalità previste dalle deliberazioni 4 dicembre 2003, n. 138/03 e 18 ottobre 2001, n. 229/01. Le modalità di riconoscimento delle condizioni economiche risultanti dalla procedura ad evidenza pubblica verranno stabilite con successivo provvedimento.

I soggetti individuati devono inoltre adempiere alle disposizioni previste dal decreto ministeriale 29 settembre 2006 e operare secondo le modalità di cui al medesimo decreto.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge n. 239/04 la fornitura del gas naturale deve essere effettuata dalle imprese individuate entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni a partire dal ricevimento della richiesta da parte del cliente finale.

In prima applicazione della presente procedura i soggetti individuati quali fornitori di ultima istanza subentrano:

- alle imprese di vendita di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale 29 settembre 2006, qualora usufruiscano ancora del fornitore grossista di ultima istanza di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto in quanto sprovvisti di altro fornitore all'ingrosso, nella fornitura ai clienti finali di cui allo stesso comma 4, secondo le modalità stabilite all'articolo 5 del decreto ministeriale 12 febbraio 2004, in quanto applicabili, entro 8 (otto) giorni lavorativi dal termine previsto per la comunicazione di un'eventuale rinuncia; a tal fine le imprese di vendita fornite dal grossista di ultima istanza comunicano al fornitore di ultima istanza, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla pubblicazione degli esiti della procedura di cui al successivo paragrafo 4.5.3, la lista dei clienti finali forniti in ciascun ambito della distribuzione attraverso il ricorso al sopramenzionato fornitore grossista, e i relativi indirizzi;
- di diritto nei contratti sottoscritti dalle precedenti imprese di vendita con le imprese di trasporto, stoccaggio e distribuzione, per la quota relativa ai clienti finali trasferiti avvalendosi, per le esigenze di stoccaggio di modulazione, del trasferimento dell'intera corrispondente capacità di modulazione conferita per i medesimi clienti.

Come previsto dal decreto ministeriale 29 settembre 2006, sia nei casi generali descritti al capitolo 3 sia in prima applicazione della procedura ad evidenza pubblica, i fornitori di ultima istanza cessano le loro funzioni al 30 settembre 2007. Dopo tale data, è fatta comunque salva la facoltà delle parti (fornitore di ultima istanza - cliente finale) di stipulare un contratto di fornitura di gas naturale.

La procedura di subentro fa tuttavia salva la facoltà, per i clienti finali approvvigionati di gas naturale del fornitore di ultima istanza, di stabilire, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, un contratto di fornitura con un altro soggetto venditore autorizzato dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00. Il subentro del nuovo fornitore al fornitore di ultima istanza avviene secondo le modalità previste dalla deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04 e successive modifiche e integrazioni.

I soggetti individuati come fornitori di ultima istanza:

- sono tenuti alla separazione contabile dell'attività di fornitura di ultima istanza rispetto alle altre attività di vendita da questi svolte;
- entro 30 (trenta) giorni dalla fine di ogni semestre i fornitori di ultima istanza individuati trasmettono all'Autorità e al Ministero dello sviluppo economico, con riferimento a ciascun mese del semestre precedente e a ciascuna area di prelievo:
  - a. l'elenco dei clienti forniti dall'esercente l'attività di vendita in qualità di fornitore di ultima istanza;

- b. l'elenco dei clienti oggetto di sospensione/interruzione della fornitura di ultima istanza per morosità;
- c. l'elenco dei clienti che hanno cambiato fornitore, passando dal fornitore di ultima istanza ad altro esercente l'attività di vendita.

*Punto di discussione n.7.: Si condividono i termini e le tempistiche previste dalla procedura ad evidenza pubblica proposta? Cosa si propone in alternativa?*

#### **4.4 Requisiti di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica**

Gli esercenti l'attività di vendita interessati devono possedere i seguenti requisiti, così come previsto dal decreto ministeriale 29 settembre 2006:

- a) effettiva operatività nel mercato interno europeo a condizioni di reciprocità ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 164/00;
- b) essere fornitori di clienti finali nell'ambito del mercato interno europeo per un volume di gas naturale non inferiore a 200 milioni di metri cubi al 29 settembre 2006;
- c) effettiva disponibilità di contratti di approvvigionamento di gas naturale per un volume non inferiore a 500 milioni di metri cubi annui.

Inoltre i soggetti interessati devono possedere l'effettiva disponibilità del gas naturale e la relativa capacità di modulazione necessarie per effettuare le forniture in parola.

*Punto di discussione n.8.: Si ritiene che l'elenco dei requisiti di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica sia esaustivo? Quali requisiti aggiuntivi eventualmente si propongono?*

#### **4.5 Modalità di svolgimento della procedura ad evidenza pubblica**

##### *4.5.1 Modalità di presentazione delle istanze*

Gli esercenti l'attività di vendita interessati devono inviare all'Autorità, entro il (*a discrezione dell'Autorità*), istanza in bollo sottoscritta dal legale rappresentante fornendo i seguenti elementi:

- a) dichiarazione in merito all'effettiva operatività nel mercato interno europeo a condizioni di reciprocità ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 164/00;
- b) ove non già in possesso, all'atto di presentazione dell'istanza, dell'autorizzazione alla vendita di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 164/00, dichiarazione di possedere i requisiti necessari previsti dal decreto ministeriale 24 giugno 2002;
- c) dati relativi al volume di gas naturale fornito ai clienti finali al 29 settembre 2006;
- d) indicazione di una o più macroaree di prelievo, così come definite al paragrafo 4.2, per le quali si partecipa alla procedura ad evidenza pubblica;
- e) dichiarazione in merito alla effettiva disponibilità di contratti di approvvigionamento di gas naturale per un volume non inferiore a 500 milioni di metri cubi annui alla data della presentazione dell'istanza;

- f) offerte in termini di variazioni di prezzo rispetto al corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 7, comma 1 della deliberazione n. 138/03, espresso in euro MJ, determinato ai sensi della deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 52/99), ad eccezione di quanto previsto, in prima applicazione, al successivo paragrafo 4.5.2;
- g) dichiarazione di disponibilità a prestare, qualora si venga individuati quale fornitore di ultima istanza per una o più macroaree di prelievo, garanzie bancarie a copertura di un eventuale mancato assolvimento dell'incarico o di svolgimento dello stesso in difformità dalle disposizioni previste;
- h) dichiarazione in merito alla effettiva disponibilità del gas naturale necessario per effettuare le forniture di ultima istanza (e della relativa capacità di modulazione) senza pregiudicare le altre forniture in essere con i propri clienti;
- i) dichiarazione di rinuncia ad usufruire, per i volumi eventualmente forniti in qualità di fornitore di ultima istanza, delle misure transitorie previste dall'articolo 2 della deliberazione 28 giugno 2006, n. 134/06, tenuto conto della possibilità prevista dalla procedura ad evidenza pubblica di formulare libere offerte per la suddetta fornitura.

Le istanze pervenute oltre la data di scadenza o incomplete saranno considerate irricevibili ed escluse dalla procedura.

*Punto di discussione n.9.: Si condivide la modalità di presentazione delle istanze sopra esposta? Si ritiene opportuno richiedere ulteriori elementi?*

#### *4.5.2 Modalità di selezione dei fornitori di ultima istanza*

L'Autorità provvederà ad ordinare le offerte pervenute secondo un criterio di economicità in termini di variazione di prezzo rispetto al corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 7, comma 1, della deliberazione n. 138/03, espresso in euro MJ, determinato ai sensi della deliberazione n. 52/99 e sue successive modifiche e integrazioni.

Ai fini dell'individuazione dei fornitori di ultima istanza non verranno considerate le offerte in termini di variazioni di prezzo artificialmente basse/alte rispetto al valore del sopraccitato corrispettivo variabile di commercializzazione all'ingrosso.

In prima applicazione, tenuto conto che la procedura si applica ad anno termico avviato, saranno considerate offerte libere anche a rialzo rispetto al corrispettivo variabile di commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 7, comma 1, della deliberazione n. 138/03.

Qualora in una determinata macroarea di prelievo non venga presentata alcuna istanza o nessuna impresa risulti idonea, l'Autorità provvederà a segnalarlo tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico.

#### *4.5.3 Modalità di pubblicazione degli esiti della procedura ad evidenza pubblica*

L'esame delle istanze pervenute nei termini previsti sarà effettuata, entro la data stabilita con provvedimento dell'Autorità, da una Commissione istituita dal Direttore generale dell'Autorità cui partecipano rappresentanti sia dell'Autorità sia del Ministero dello sviluppo economico.

L'Autorità pubblicherà sul proprio sito internet gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica e le graduatorie, nonché i riferimenti dei soggetti come fornitori di ultima istanza individuati.

In caso di rinuncia (comunicata entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla pubblicazione delle graduatorie) del soggetto individuato come fornitore di ultima istanza per una macroarea di prelievo sarà individuata come fornitore di ultima istanza l'impresa di vendita successiva nella graduatoria, la quale è tenuta a comunicare entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi, l'eventuale rinuncia.

L'Autorità si riserva, in caso di mancata richiesta al Ministero dello sviluppo economico, entro 15 (quindici) giorni dal termine previsto per la rinuncia, dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 164/00 qualora non già in possesso, di revocare la nomina del fornitore di ultima istanza.

L'Autorità altresì si riserva, in caso di informazioni non veritiere, di revocare la nomina del fornitore di ultima istanza individuato fatto salvo ogni altro intervento di carattere sanzionatorio.

A partire dalla prima fattura successiva alla pubblicazione delle graduatorie delle procedure ad evidenza pubblica, gli esercenti l'attività di vendita sono tenuti ad indicare il nominativo e i riferimenti del fornitore di ultima istanza relativo alla macroarea di prelievo corrispondente.

*Punto di discussione n.10.: Si condividono i termini e le tempistiche previsti?Eventualmente cosa si propone in alternativa?*

*Punto di discussione n.11.: Si condivide la modalità di effettuazione della procedura ad evidenza pubblica descritta? Eventualmente cosa si propone in alternativa?*

## **5 Le garanzie bancarie**

I fornitori di ultima istanza individuati tramite la procedura ad evidenza pubblica sono tenuti a prestare entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla pubblicazione delle graduatorie sul sito internet dell'Autorità apposita garanzia bancaria emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera. Tale garanzia è destinata a:

- coprire il rischio di mancato assolvimento dell'incarico o di svolgimento dello stesso in difformità alle disposizioni previste;
- disincentivare l'assunzione di responsabilità da parte di imprese che non siano nelle condizioni di assolverle.

Si ritiene che tale garanzia debba essere pari ad un decimo delle forniture complessive nell'arco dell'anno (individuate per il 2007 come quelle da svolgersi in prima applicazione secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 29 settembre 2006) moltiplicato per il prezzo medio di tali forniture risultante dalle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03. Ciò tenendo conto, da un lato, che tali prezzi comprendono tutte le componenti che determinano il fatturato complessivo di una impresa di vendita, dall'altro che i clienti finali serviti possono, con preavviso di 30 (trenta) giorni, cambiare fornitore e che in prima applicazione il nuovo fornitore di ultima istanza subentrerà alle imprese di vendita di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto ministeriale 29 settembre 2006.

Per quanto riguarda invece le garanzie per le forniture più generali di ultima istanza (escluse dunque quelle relative alla prima applicazione), si ritiene di assumere una garanzia in quota fissa pari a 50.000 (cinquantamila) euro. Tale somma è aggiornata di anno in anno in funzione della tipologia degli interventi svolti nell'anno precedente e della loro entità.

Si ritiene che le sopramenzionate garanzie debbano essere depositate presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, in virtù dei compiti già svolti nel settore da tale istituzione.

La garanzia verrà escussa in caso di mancato assolvimento dell'incarico o di svolgimento dello stesso in difformità alle disposizioni previste. In ogni caso si estinguerà alla scadenza del primo mese successivo alla cessazione del servizio di fornitura di ultima istanza

*Punto di discussione n.12.: Si ritiene opportuno prevedere due modalità distinte di prestazione delle garanzie bancarie come descritto? Eventualmente cosa si propone in alternativa?*

*Punto di discussione n.13.: Si condivide l'ammontare e le modalità di applicazione delle garanzie bancarie? Eventualmente cosa si propone in alternativa?*

*Punto di discussione n.14.: Si ritiene che sia opportuno prevedere un differente ammontare delle garanzie bancarie a seconda che i fornitori di ultima istanza individuati siano nuovi operatori sul mercato nazionale ovvero abbiano già operato nel suddetto mercato?*